



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia



Licei Scientifico - Sc. Applicate  
Classico - Sc. Umane - Linguistico

## **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "L. SCIASCIA"**

Sedi Staccate C.da Cannamelata tel. 0941 702106 – Parco degli Ulivi tel. 0941 724151

Sede Principale C.da Muti tel. 0941701720 Fax 0941702914 - 98076 Sant'Agata Militello (Me)

Sito [www.liceosciasciafermi.edu.it](http://www.liceosciasciafermi.edu.it) E-Mail [meis00300q@istruzione.it](mailto:meis00300q@istruzione.it) - [meis00300q@pec.istruzione.it](mailto:meis00300q@pec.istruzione.it)

Cod. Min. MEIS00300Q C. F. 95001840834 Codice Univoco UFMRDG

Istituto Istruzione Superiore "Sciascia"  
Sant'Agata di Militello - MEIS00300Q  
Prot. 0002358 del 22/03/2023  
VI-2 (Uscita)

**Società Studio Alis Centro servizi s.r.l.**  
**prestazione d'opera Dott. ssa Linda PISCIONERI**

**Amministrazione trasparente**  
**Atti**

### **CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008**

**TRA**

L'Istituto Istruzione Superiore "Sciascia" di Sant'Agata di Militello (di seguito Istituto) con sede in C.da Muti snc -Sant'Agata di Militello (ME) (C.F. **95001840834**), rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore prof.ssa Maria Larissa Bollaci nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 11/05/1973 - C.F. BLLMLR73E51I199Q

**E**

La Società Studio Alis Centro Servizi s.r.l. con sede in Brolo (ME) 98061, Via Giuseppe Cerdi n. 27 – Partita IVA 03120330836 nella persona della dott.ssa Linda PISCIONERI, nata a [REDACTED] ([REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED]

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana concernente "Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della Regione Siciliana";

**VISTO** Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

**TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 dei succitati D.I. 129/2018;

**VISTO** Il Programma Annuale 2023 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del

verbale n. 12 del 14/02/2023;

**VISTA** La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e SS.MM. e II;

**VISTO** in particolare l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice « la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

**VISTO** in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta »;

**VISTO** l'art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale»;

**VISTE** le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, « la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

**VISTO** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

**VERIFICATA** l'assenza di convenzioni consip assunta al ns prot. con n. 2046 del 13/03/2023 ;

**VISTO** l'art. 31, comma I, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

**VISTE** le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alii previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma I, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

**RITENUTO** che la prof.ssa Maria Larissa Bollaci, Dirigente Scolastico dell'Istituto risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma I, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

**TENUTO CONTO** che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

**VISTO** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**VISTO** il Documento di valutazione dei rischi (DVR);

**DATO ATTO** della necessità di affidare il servizio di medico competente per assicurare la sorveglianza sanitaria al personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

**VISTO** l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

**VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

**TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza» convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **Z8B3A6E88D**

**CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023;

**VISTA** la richiesta di preventivo prot. n.1880 del 08/03/2023;

**VISTI** i preventivi prot. n. 1888 del 08/03/2023; 1960 del 10/03/2023 e 2014 del 11/03/2023;

**VISTA** la Determina prot. n 2273 del 18/03/2023

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

Il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante e valevole esclusivamente per un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

### **Art. 1 Contraenti**

La dott.ssa Linda PISCIONERI, individuata come medico competente della Società Studio Alis Centro Servizi s.r.l., in relazione ai titoli professionali posseduti si impegna a prestare la propria opera professionale

consistente nello svolgimento delle mansioni previste dal D.lgs 81/2008.

## **Art. 2 Oggetto dell'incarico**

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dalla dott.ssa Linda PISCIONERI medico della Società Studio Alis Centro Servizi s.r.l, di seguito indicata **medico competente**, nel contesto di un rapporto che non avrà carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria e autonoma distinta organizzazione del lavoro.

Il medico competente incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria in questo Istituto dovrà svolgere i compiti previsti dal D.lgs 81/2008 artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 del D.Lgs. 81/2008 e in generale qualsiasi compito che il Decreto citato e la normativa di riferimento pongono a carico del medico competente. In particolare il medico competente dovrà:

1. Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso; Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
2. Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
3. Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella dovrà essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
4. Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
5. Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
6. Inviare all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R.n. 679/2016;
7. Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
8. Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
9. Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
10. Visitare gli ambienti di lavoro almeno una/due volte all'anno o sulla base della cadenza stabilita nel documento di valutazione dei rischi;
11. Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono

forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

12. Trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.

### **Art. 3 Tempi di svolgimento dell'incarico**

La dott.ssa Linda PISCIONERI, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista e in funzione del raggiungimento dei risultati che sono stati commissionati. Il medico competente presterà la propria prestazione professionale di sorveglianza sanitaria presso la sede dell'Istituto; al fine di razionalizzare e ottimizzare gli interventi, le parti di volta in volta concorderanno le modalità della prestazione. Il medico competente è autorizzato all'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature esistenti presso l'Istituto.

### **Art. 4 - Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento**

L'Istituto, a fronte dell'attività personalmente svolta dalla dott.ssa Linda PISCIONERI, si impegna a corrispondere,

a) € 35,00 per visita medica a dipendente (tasse e accertamenti clinico strumentali inclusi) con giudizio di idoneità in senza altri costi annui per l'incarico di Medico competente.

Il compenso, omnicomprendivo, verrà corrisposto previa presentazione di fattura elettronica della Società Studio Alis Centro Servizi s.r.l che assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Nulla è dovuto per il rimborso di spese eventualmente sostenute dal medico competente per l'esecuzione dell'incarico. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto e al medico competente non spetterà nessuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

### **Art. 5 Norme di rinvio**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Patti e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Società Studio Alis Centro Servizi s.r.l.

### **Art. 6 Recesso**

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo alla Società Studio Alis Centro Servizi s.r.l il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora il risultato non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti. Sono cause di immediato scioglimento il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi e il mutuo dissenso.

### **Art. 7 Informativa**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dal Gestore, o comunque acquisiti dall'istituzione scolastica nell'esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il Gestore potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Larissa Bollaci.

#### **Art. 8 Pubblicità**

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sezione Amministrazione trasparente.

#### **Art. 9 Accettazione**

Il presente contratto viene redatto in duplice copia originale di cui una copia viene trattenuta dall'Istituto e l'altra viene consegnata alla Società Studio Alis Centro Servizi s.r.l.,

Società Studio Alis Centro Servizi s.r.l  
MEDICO COMPETENTE  
(dott.ssa Linda PISCIONERI)

PER L'ISTITUTO IL DIRIGENTE  
(prof.ssa Maria Larissa Bollaci)

---

---